



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 30

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 7 DEL 12-08-2016

Ufficio: **SEGRETARIO**

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA DA ASPORTO DELLE BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN BOTTIGLIE DI VETRO.

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di agosto, il Sindaco **MONTEPARA FABRIZIO**

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Orsogna, in collaborazione con varie Associazioni del luogo organizza, come da tradizione, una serie di iniziative che si svolgeranno nel centro urbano della città;

CONSIDERATO che tali iniziative, tra cui la tradizionale "Festa dei Talami", richiameranno, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutto il centro abitato;

Visto che con ordinanza sindacale n. 15 del 25/05/2016 l'Amministrazione Comunale ha disposto il ridimensionamento e l'adeguamento degli attuali valori di inquinamento acustico, nell'ottica di rendere maggiormente fruibile il centro storico ai turisti all'intera cittadinanza;

Considerato che gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in tale area, nonché i commercianti ambulanti del settore alimentare di volta in volta autorizzati temporaneamente all'esercizio dell'attività nella stessa area, effettuano la vendita da asporto di bevande in genere anche in bottiglie di vetro e che gli avventori, subito dopo la consumazione, sono soliti gettarle per terra;

Rilevato che tale cattiva abitudine determina un grave pericolo per l'incolumità dei pedoni a causa della presenza dei resti taglienti delle bottiglie rotte buttate per terra;

RAVVISATA la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area del centro urbano come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale, con decorrenza dal giorno lunedì 15 agosto fino al giorno domenica 21 agosto 2016;

Vista la legge regionale n. 11/2008:

Visto l'art. 6 del DL. n. 92/2008 come Successivamente convertito con modificazioni;

Vista la legge n. 689/81;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

- 1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 4) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nell'area del Centro Urbano, **dalle ore 8.00 del giorno lunedì 15 agosto fino alle ore 24.00 del giorno domenica 21 agosto 2016;**
- 5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00;

6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00;

7) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

-alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;

-al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

Manda la presente:

- Al messo comunale per l'affissione all'albo online del Comune di Orsogna

- All'addetto stampa per la massima divulgazione agli organi della stampa e della televisione

- Questura Chieti, Prefettura Chieti, Comando Stazione Carabinieri Orsogna, Polizia Municipale Orsogna

Dalla residenza municipale, 12.08.2016

Il Responsabile Settore di Vigilanza

Il Sindaco

Fosco Nicolò

Geom. Fabrizio Montepara

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 12-08-2016 al 27-08-2016.
Lì 12-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTEPARA FABRIZIO